

Note esplicative

1. Informazioni generali

Pirelli & C. S.p.A. è una società con personalità giuridica organizzata secondo l'ordinamento della Repubblica Italiana.

Fondata nel 1872 e quotata alla Borsa Italiana, è una holding che gestisce, coordina e finanzia le attività delle società controllate.

Alla data di bilancio l'attività del Gruppo è rappresentata principalmente dagli investimenti in:

- Pirelli Tyre S.p.A. - società attiva nel settore pneumatici - di cui possiede il 100% del capitale sociale;
- Pirelli & C. Eco Technology S.p.A. - società attiva nelle tecnologie per il contenimento delle emissioni - di cui possiede il 51% del capitale;
- Pirelli & C. Real Estate S.p.A. - società quotata attiva nel settore immobiliare - di cui possiede direttamente il 56,45% del capitale sociale;
- Pirelli Broadband Solutions S.p.A. - società attiva nel campo dei componenti, apparati e sistemi per telecomunicazioni - di cui possiede il 100% del capitale sociale;
- Pirelli & C. Ambiente S.p.A. - società attiva nel campo delle fonti rinnovabili di energia - di cui possiede il 51% del capitale sociale.

La sede legale della società è a Milano, Italia.

La revisione del bilancio consolidato è affidata a Reconta Ernst & Young S.p.A., ai sensi dell'art. 159 del D.L. 24 febbraio 1998 n. 58 e tenuto conto della raccomandazione CONSOB del 20 febbraio 1997, in esecuzione della delibera assembleare del 29 aprile 2008 che ha conferito l'incarico a detta società per il periodo 2008-2016.

Il bilancio consolidato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2009.

2. Base per la presentazione

Pur in presenza di un difficile contesto economico e finanziario che ha determinato un rallentamento dell'economia mondiale, con riflessi particolarmente accentuati nei settori dell'industria automotive e immobiliare, ed ha conseguentemente negativamente condizionato i risultati consolidati dell'esercizio 2008, non sussistono dubbi significativi sulla continuità aziendale.

L'informativa relativa alle principali incertezze è stata riepilogata nella relazione sulla gestione.

Il contesto di mercato in cui si confronta il gruppo ha tuttavia comportato una importante rivisitazione della strategia e la predisposizione di un incisivo piano di azione volti a garantire la massimizzazione di efficienza e di competitività. Le principali linee strategiche, le azioni adottate e le correlate fonti finanziarie disponibili per la loro attuazione sono state annunciate in occasione della presentazione alla comunità finanziaria del piano industriale 2009-2011.

Conseguentemente a quanto sopra descritto il bilancio consolidato è stato redatto utilizzando principi contabili che considerano soddisfatto il requisito della continuità aziendale.

PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI

Ai sensi del regolamento n. 1606 emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel luglio 2002, il bilancio consolidato del Gruppo Pirelli & C. è stato predisposto in base ai principi contabili internazionali IFRS in vigore emessi dall'International Accounting Standards Board ("IASB") e omologati dall'Unione Europea al 31 dicembre 2008, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti ("IAS") e tutte le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC"), precedentemente denominato Standing Interpretations Committee ("SIC").

Il bilancio consolidato è stato preparato sulla base del criterio del costo storico ad eccezione degli investimenti immobiliari (detenuti da società appartenenti al Settore Real Estate, valutate con il metodo del patrimonio netto), degli strumenti finanziari derivati, delle attività finanziarie designate a *fair value* e delle attività finanziarie disponibili per la vendita, che sono valutate a *fair value*.

PRINCIPI CONTABILI E INTERPRETAZIONI OMOLOGATI IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2008

Modifiche allo IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione" e all'IFRS 7 "Strumenti finanziari: informazioni integrative": riclassificazione di attività finanziarie

Scopo di tali modifiche è quello di permettere - in rare circostanze - la riclassifica di alcuni strumenti finanziari dalla categoria delle attività finanziarie "a *fair value* rilevato a conto economico" ("*fair value* through profit and loss") ad altra categoria, a seconda del tipo di attività finanziaria, e cioè:

- attività finanziarie detenute fino alla scadenza ("held to maturity"), valutate al costo ammortizzato;
- finanziamenti e crediti ("loans and receivables"), valutate al costo ammortizzato;
- attività finanziarie disponibili per la vendita ("available for sale"), valutate a *fair value*, ma con adeguamenti rilevati a patrimonio netto (non a conto economico).

La riclassifica non è ammessa per:

- derivati di ogni tipo;
- attività finanziarie designate al *fair value* rilevato a conto economico al momento della rilevazione iniziale.

Tali modifiche sono state omologate dall'Unione Europea nell'ottobre del 2008 (Regolamento CE n. 1004/2008). Il successivo documento emesso dallo IASB nel Novembre 2008 ("Reclassification of Financial Assets – Effective Date and Transition") chiarisce che gli effetti delle riclassifiche effettuate dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2008 si applicano a partire dal 1° luglio 2008, mentre gli effetti delle riclassifiche effettuate dal 1° novembre 2008 in poi si applicano a partire dalla data della riclassifica.

L'applicazione di tali modifiche non ha avuto impatti sul bilancio consolidato.

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E/O INTERPRETAZIONI EMESSI MA NON ANCORA ENTRATI IN VIGORE E/O NON OMOLOGATI

Come richiesto dallo IAS 8 "Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori", vengono di seguito indicati e brevemente illustrati i nuovi Principi o le Interpretazioni già emessi, ma non ancora entrati in vigore oppure non ancora omologati dall'Unione Europea e pertanto non applicabili.

Nessuno di tali Principi e Interpretazioni è stato adottato dal Gruppo in via anticipata.

IFRIC 11 – IFRS 2 – Operazioni con azioni proprie e del Gruppo

Tale interpretazione, omologata dall'Unione Europea nel giugno del 2007 (Regolamento CE n. 611/2007), disciplina l'applicazione dell'IFRS 2 "Pagamenti basati su azioni" a certe tipologie di piani che coinvolgono diverse unità del Gruppo.

L'IFRIC 11 si applica a partire dal 1° gennaio 2009. Non vi sono impatti quantitativi significativi sul bilancio derivanti dall'applicazione dell'interpretazione.

IFRIC 12 – Contratti di concessione di servizi pubblici (Service Concession Arrangements)

L'IFRIC 12 è rivolto a operatori del settore privato coinvolti nella fornitura di servizi tipici del settore pubblico (ad es. strade, aeroporti, forniture elettriche e idriche in forza di un contratto di concessione). Nell'ambito di tali accordi i beni (assets) in concessione non sono necessariamente controllati dagli operatori privati, i quali sono però responsabili delle attività realizzative così come dell'operatività e della manutenzione dell'infrastruttura pubblica. Nell'ambito di tali accordi i beni potrebbero non essere riconosciuti come immobilizzazioni materiali nel bilancio degli operatori privati, ma piuttosto come attività finanziarie e/o immobilizzazioni immateriali a seconda della natura dell'accordo.

L'IFRIC 12 non è ancora stato omologato dall'Unione Europea. È applicabile al Gruppo ma non si prevedono effetti significativi sul bilancio consolidato.

IFRIC 13 – Programmi fedeltà per la clientela

L'IFRIC 13 definisce il trattamento contabile che deve essere adottato dalle entità che concedono alla propria clientela premi legati a programmi fedeltà connessi all'acquisto di beni o servizi, e stabilisce che il *fair value* delle obbligazioni legate alla concessione di tali premi debba essere scorporato dal ricavo di vendita e differito fino al momento in cui l'obbligazione nei confronti dei clienti non sia estinta.

L'IFRIC 13 è stato omologato dall'Unione Europea nel dicembre del 2008 (Regolamento CE n. 1262/2008). In base all'omologa, il Gruppo ha deciso di applicare tale interpretazione a partire dal 1° gennaio 2009, ma non si prevedono effetti significativi sul bilancio consolidato.

IFRIC 14 – IAS 19 - Limiti alla rilevazione di attività per piani a benefici definiti (defined benefit asset), requisiti minimi di finanziamento e loro interazione

Lo IAS 19 “Benefici per i dipendenti” stabilisce un limite alle attività per benefici definiti che possono essere rilevate in bilancio. Tale interpretazione fornisce le linee guida su come valutare tale limite, e chiarisce l’impatto su attività e passività relative a un piano a benefici definiti derivante dall’esistenza di requisiti minimi di finanziamento di natura contrattuale o statutaria. L’IFRIC 14 è stato omologato dall’Unione Europea nel dicembre 2008 (Regolamento CE n. 1263/2008). In base all’omologa, il Gruppo ha deciso di applicare tale interpretazione a partire dal 1° gennaio 2009, ma non si prevedono effetti significativi sul bilancio consolidato.

IFRIC 15 - Accordi per la costruzione di immobili

Tale interpretazione fornisce linee guida per determinare se un accordo per la costruzione di unità immobiliari rientra nell’ambito dello IAS 11 “Commesse” o dello IAS 18 “Ricavi”, definendo il momento in cui il ricavo deve essere riconosciuto.

Alla luce di tale interpretazione l’attività di sviluppo residenziale rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 18 “Ricavi” comportando la rilevazione del ricavo al momento del rogito; l’attività di sviluppo terziario, se eseguita in base alle specifiche tecniche del committente, rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 11 “Commesse”.

Tale interpretazione non è ancora stata omologata dall’Unione Europea. Non si prevedono impatti significativi sul bilancio dall’applicazione futura di tale interpretazione in quanto il trattamento contabile applicato già ad oggi dal Gruppo è in linea con le suddette modifiche.

IFRIC 16 - Coperture di un investimento netto in una gestione estera

Tale interpretazione chiarisce alcuni temi relativi al trattamento contabile, nel bilancio consolidato, delle coperture di investimenti netti in gestioni estere, precisando quali tipologie di rischi hanno i requisiti per l’applicazione dell’*hedge accounting*. In particolare, stabilisce che l’*hedge accounting* è applicabile solo per le differenze cambio che emergono tra la valuta funzionale dell’entità estera e la valuta funzionale della controllante, e non tra valuta funzionale dell’entità estera e valuta di presentazione del consolidato.

Tale interpretazione non è ancora stata omologata dall’Unione Europea. Non si prevedono impatti sul bilancio dall’applicazione di tale interpretazione.

IFRIC 17 – Distribuzione di dividendi non cash agli azionisti

Tale interpretazione chiarisce che:

- i debiti per dividendi devono essere rilevati quando il dividendo è stato adeguatamente autorizzato e non è più a discrezione dell’entità;
- i debiti per dividendi devono essere misurati al *fair value* dei net asset che verranno distribuiti;
- la differenza fra i dividendi pagati e il valore contabile dei net asset distribuiti deve essere rilevata in conto economico.

Tale interpretazione non è ancora stata omologata dall’Unione Europea. Non si prevedono impatti significativi sul bilancio di Gruppo a seguito dell’applicazione futura dell’interpretazione.

IFRIC 18 – Trasferimento di beni da parte dei clienti (*Transfer of assets from customers*)

Tale interpretazione, emessa nel mese di Gennaio 2009, è particolarmente rilevante per le società operanti nel settore delle *utilities* e chiarisce i requisiti che devono essere rispettati nel caso vengano stipulati accordi in base ai quali un'entità riceve da parte di un cliente un bene che l'entità stessa usa per connettere il cliente a una rete oppure per assicurare al cliente l'accesso continuativo alla fornitura di beni e servizi (come ad esempio la fornitura di elettricità, acqua o gas). Tale interpretazione non è ancora stata omologata dall'Unione Europea. Non si prevedono impatti sul bilancio di Gruppo a seguito dell'applicazione futura dell'interpretazione.

IFRS 8 – Segmenti operativi (*Operating Segments*)

Tale principio, omologato dall'Unione Europea nel novembre 2007 (Regolamento CE n. 1358/2007), sostituisce lo IAS 14 (Informativa di Settore) e allinea l'informativa di settore con i requisiti degli US GAAP (SFAS 131 *Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information*), introducendo l'approccio secondo cui i segmenti devono essere individuati con le stesse modalità con cui viene predisposta la reportistica gestionale interna per l'alta direzione. L'IFRS 8 si applica a partire dal 1° gennaio 2009. Non si prevedono impatti significativi sulle disclosure fornite dal Gruppo a seguito dell'applicazione futura del principio.

Modifiche allo IAS 23 “Oneri finanziari”

Tali modifiche, nell'ambito del progetto di convergenza con gli US GAAP (SFAS 34 *Capitalization of Interest Cost*), eliminano l'opzione che consentiva di rilevare immediatamente a conto economico gli oneri finanziari direttamente attribuibili all'acquisizione, costruzione o produzione di un bene che ne giustifichi la capitalizzazione (“*qualifying asset*”), e ne impone quindi la capitalizzazione come parte del costo del bene.

Tali modifiche, omologate dall'Unione Europea nel mese di dicembre del 2008 (Regolamento CE n. 1260/2008), si applicano a partire dal 1° gennaio 2009. Non si prevedono impatti sul bilancio dall'applicazione futura delle modifiche al Principio, in quanto il Gruppo già oggi non si avvale dell'opzione eliminata.

Revisione dello IAS 1 “Presentazione del bilancio”

Lo IAS 1 è stato sottoposto a una revisione non sostanziale che comporterà un cambio nella denominazione di alcuni dei prospetti che compongono il bilancio e l'introduzione di un nuovo prospetto di bilancio (“prospetto dei movimenti di patrimonio netto”), le cui informazioni erano in precedenza incluse nelle note al bilancio. Le modifiche previste dal nuovo IAS 1 si applicano anche ai dati comparativi presentati insieme al bilancio del periodo.

Tali modifiche, omologate dall'Unione Europea nel mese di dicembre del 2008 (Regolamento CE n. 1274/2008), si applicano a partire dal 1° gennaio 2009. Non si prevedono impatti quantitativi sul bilancio dall'applicazione futura delle modifiche al Principio.

Modifiche all'IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni: condizioni di maturazione e annullamenti”

Le modifiche all'IFRS 2 sono volte a chiarire i seguenti aspetti, non disciplinati in maniera esplicita dall'attuale standard:

- condizioni di maturazione (*vesting condition*): le condizioni di maturazione comprendono esclusivamente le condizioni di servizio (in base alle quali un terzo deve completare un determinato periodo di servizio) e le condizioni di risultato (per cui è necessario raggiungere determinati obiettivi). Altre condizioni, su cui l'attuale standard non si pronuncia in maniera esplicita, non sono da considerarsi condizioni di maturazione;

- annullamenti: il trattamento contabile in caso di annullamento deve essere lo stesso, indipendentemente dal fatto che sia l'entità o altre parti a provocare l'annullamento. L'attuale IFRS 2 descrive il trattamento contabile in caso di annullamento da parte dell'entità, ma non fornisce alcuna indicazione in caso di annullamento da parti che non siano l'entità.

Tali modifiche, omologate dall'Unione Europea nel mese di dicembre del 2008 (Regolamento CE n. 1261/2008), si applicano a partire dal 1° gennaio 2009. Non si prevedono impatti quantitativi sul bilancio dall'applicazione futura delle modifiche al Principio.

Modifiche allo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione in bilancio” e allo IAS 1 “Presentazione del bilancio”: Strumenti Finanziari rimborsabili su richiesta del detentore (*puttable financial instruments*) e strumenti con obbligazioni che sorgono al momento della liquidazione.

Tali modifiche riguardano il trattamento contabile di alcune particolari tipologie di strumenti finanziari che hanno caratteristiche simili alle azioni ordinarie, ma sono attualmente classificati tra le passività finanziarie, in quanto danno diritto al soggetto che li detiene di richiedere all'emittente il rimborso.

In base a tali modifiche, i seguenti tipi di strumenti finanziari devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale proprio, purché presentino particolari caratteristiche e soddisfino determinate condizioni:

- strumenti finanziari rimborsabili su richiesta del detentore (*puttable financial instruments*), ad esempio alcune tipologie di azioni emesse da società cooperative;
- strumenti che comportano per l'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota pro rata dell'attivo netto dell'entità stessa solo al momento della liquidazione - ad esempio alcune partnership e alcune tipologie di azioni emesse da società a durata limitata.

Tali modifiche, omologate dall'Unione Europea nel mese di gennaio 2009 (Regolamento CE n. 53/2009), si applicano a partire dal 1° gennaio 2009. Non si prevedono impatti sul bilancio dall'applicazione delle suddette modifiche.

Revisione dell'IFRS 3 “Aggregazioni aziendali”

Tale revisione si colloca anch'essa nell'ambito del progetto di convergenza con gli US GAAP e ha come obiettivo l'armonizzazione del trattamento contabile delle aggregazioni aziendali. I principali cambiamenti rispetto alla versione precedente riguardano:

- la rilevazione a conto economico - quando sostenuti - dei costi relativi all'operazione di aggregazione aziendale (costi dei legali, advisor, periti, revisori e professionisti in genere);
- l'opzione di riconoscimento delle interessenze di minoranza a *fair value* (c.d. *full goodwill*); tale opzione può essere adottata per ogni singola operazione di aggregazione aziendale;
- particolare disciplina delle modalità di rilevazione delle acquisizioni a fasi (*step acquisitions*): in particolare, nel caso di acquisto di controllo di una società di cui si deteneva già un'interessenza di minoranza, si deve procedere alla valutazione a *fair value* dell'investimento precedentemente detenuto, rilevando gli effetti di tale adeguamento a conto economico;
- i corrispettivi potenziali (*contingent consideration*), cioè le obbligazioni dell'acquirente a trasferire attività aggiuntive o azioni al venditore nel caso in cui certi eventi futuri o determinate condizioni si verifichino, devono essere riconosciuti e valutati a *fair value* alla data di acquisizione. Successive modifiche nel *fair value* di tali accordi sono normalmente riconosciute a conto economico.

Tali modifiche non sono ancora state omologate dall'Unione Europea. Ad oggi non sono prevedibili gli impatti derivanti dall'introduzione del nuovo standard sul bilancio nell'esercizio di prima applicazione.

Modifiche allo IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”

La revisione dell’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” ha comportato delle modifiche anche allo IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”, così riassumibili:

- modifiche nella compagine sociale di una controllata, che non comportino la perdita del controllo, si qualificano come transazioni sul capitale (*equity transactions*); in altri termini, la differenza tra prezzo pagato/incassato e quota di patrimonio netto acquistata/venduta deve essere riconosciuta nel patrimonio netto;
- in caso di perdita di controllo, ma di mantenimento di un’interessenza, tale interessenza deve essere valutata a *fair value* alla data in cui si verifica la perdita del controllo.

Tali modifiche non sono ancora state omologate dall’Unione Europea. Ad oggi non sono prevedibili gli impatti derivanti dall’introduzione del nuovo standard sul bilancio nell’esercizio di prima applicazione.

“Improvements” agli IFRS

Nell’ambito del progetto avviato nel 2007, lo IASB ha emesso una serie di modifiche ai principi in vigore. Le modifiche comportano cambiamenti sia di natura contabile in merito alla presentazione, rilevazione e valutazione di alcune poste sia cambiamenti terminologici. Tali modifiche non sono ancora state omologate dall’Unione Europea. Non si prevedono impatti quantitativi significativi sul bilancio dall’applicazione futura delle suddette modifiche.

Modifiche all’IFRS 1 “Prima adozione degli IFRS” e allo IAS 27 “Bilancio Consolidato e Separato – Costo di una partecipazione in una controllata, collegata o joint venture”.

La modifica prevede che in sede di prima adozione degli IFRS nel bilancio separato, un’entità possa adottare l’opzione del sostituto del costo (*deemed cost option*) per determinare il costo di una partecipazione in una controllata, collegata o joint venture.

Alla data di transizione agli IFRS, il sostituto del costo può essere il *fair value* – determinato in base allo IAS 39 – oppure il valore contabile determinato in base ai principi in vigore in precedenza. Inoltre, viene ammesso il riconoscimento come ricavo nel bilancio separato di qualsiasi distribuzione effettuata da controllate, collegate o joint ventures, sia che si tratti di riserve che si sono formate pre acquisizione che post acquisizione.

Tali modifiche, omologate dall’Unione Europea nel mese di gennaio 2009 (Regolamento CE n. 69/2009), si applicano a partire dal 1° gennaio 2009. Non si prevedono impatti significativi sul bilancio dall’applicazione delle suddette modifiche.

Modifica allo IAS 39 “Strumenti Finanziari: Rilevazione e Misurazione – designazione degli elementi coperti in una relazione di copertura”.

Tale modifica illustra e chiarisce ciò che può essere designato come elemento coperto in alcune situazioni particolari:

- designazione di un elemento coperto del tipo *one-sided risk*, ossia quando solo le variazioni di cash flow o di *fair value* al di sopra o al di sotto di un certo valore, anziché l’intera variazione, sono designate come elemento coperto;
- designazione dell’inflazione come elemento coperto.

Tali modifiche non sono ancora state omologate dall’Unione Europea. Non si prevedono impatti significativi sul bilancio dall’applicazione futura delle suddette modifiche.

In conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo n° 38 del 28 febbraio 2005, il presente bilancio è redatto utilizzando l’euro come moneta di conto.

SCHEMI DI BILANCIO

La Società ha applicato quanto stabilito dalla delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 in materia di schemi di bilancio e dalla Comunicazione Consob n.6064293 del 28 luglio 2006 in materia di informativa societaria.

Il bilancio consolidato è costituito dagli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Prospetto degli utili e delle perdite rilevati nel patrimonio netto, del Rendiconto finanziario e dalle Note esplicative, ed è corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione.

Lo schema adottato per lo Stato Patrimoniale prevede la distinzione delle attività e delle passività tra correnti e non correnti.

Lo schema di conto economico adottato prevede la classificazione dei costi per natura.

Lo schema delle variazioni del patrimonio netto adottato è intitolato "Prospetto degli utili e perdite rilevati nel patrimonio netto" e include il risultato dell'esercizio e, per categorie omogenee, i proventi e gli oneri che, in base agli IFRS, sono imputati direttamente a patrimonio netto. Gli importi delle operazioni con i possessori di capitale e i movimenti intervenuti durante l'esercizio nelle riserve di utili sono presentati nelle note.

Nel rendiconto finanziario, i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa sono presentati utilizzando il metodo indiretto, per mezzo del quale l'utile o la perdita d'esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi ai flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento o dall'attività finanziaria.

Rispetto al bilancio consolidato pubblicato al 31 Dicembre 2007, la voce di conto economico "Materie prime e materiali di consumo utilizzati" è stata ridenominata in "Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte)" e la voce "strumenti finanziari" è stata ridenominata in "strumenti finanziari derivati".

Il bilancio consolidato presenta a fini comparativi i dati corrispondenti dell'esercizio precedente. Rispetto allo schema di stato patrimoniale pubblicato al 31 dicembre 2007, l'importo pari a Euro 117.098 migliaia è stato riclassificato dalla voce "Debiti verso banche correnti" a "Debiti verso banche non correnti". Tali riclassifiche non hanno peraltro comportato effetti sul risultato netto e sul patrimonio netto.

Nel conto economico dell'esercizio 2008 e in quello dell'esercizio 2007 preso a confronto, gli utili o le perdite delle attività operative cessate, riferite alla cessione del Gruppo INTEGRA FM B.V. (già Pirelli RE Integrated Facility Management B.V.) e di PGT Photonics S.p.A., sono esposte separatamente dal risultato delle attività in funzionamento; le informazioni economiche presentate nel bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2007 sono state conseguentemente riclassificate.

Infine si segnala che i flussi finanziari relativi alle attività operative cessate (e i corrispondenti valori dell'esercizio precedente) sono presentati nelle note, mentre nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 tali flussi erano riportati nello schema di rendiconto finanziario.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Nell'area di consolidamento rientrano le società controllate, le società collegate e le partecipazioni in società sottoposte a controllo congiunto (*joint-venture*).

Sono considerate società controllate tutte le società e le entità sulle quali il Gruppo ha il potere di controllare le politiche finanziarie e operative; tale circostanza s'intende realizzata di norma quando si detiene più della metà dei diritti di voto. I bilanci delle imprese controllate sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data in cui si assume il controllo fino al momento in cui tale controllo cessa di esistere. Le quote del patrimonio netto e del risultato

attribuibili ai soci di minoranza sono indicate separatamente rispettivamente nello stato patrimoniale e nel conto economico consolidati.

Sono considerate società collegate tutte le società per le quali il Gruppo è in grado di esercitare un'influenza notevole così come definita dallo IAS 28 – Partecipazioni in collegate. Tale influenza si presume esistere di norma qualora il Gruppo detenga una percentuale dei diritti di voto compresa tra il 20% e il 50%, o nelle quali – pur con una quota di diritti di voto inferiore – abbia il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali in virtù di particolari legami giuridici quali, a titolo di esempio, la partecipazione a patti di sindacato congiuntamente ad altre forme di esercizio significativo dei diritti di governance.

Sono considerate *joint-venture* le società mediante le quali, sulla base di un accordo contrattuale o statutario, due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Le principali variazioni nel perimetro di consolidamento intervenute nell'esercizio 2008 sono relative alla cessione del Gruppo Integra FM B.V. (già Pirelli RE Integrated Facility Management B.V.) e di PGT Photonics S.p.A. alla società di diritto statunitense CyOptics, di cui il Gruppo detiene una partecipazione di collegamento.

Principi di consolidamento

Ai fini del consolidamento sono utilizzati i bilanci delle società incluse nell'area di consolidamento, predisposti alla data di riferimento del bilancio e opportunamente rettificati per renderli omogenei ai principi IAS/IFRS così come applicati dal Gruppo.

I bilanci espressi in moneta estera sono convertiti in euro applicando i cambi di fine periodo per le voci dello stato patrimoniale e i cambi medi per le voci di conto economico.

Le differenze originate dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi di fine periodo vengono imputate alla riserva da conversione monetaria, unitamente alla differenza emergente dalla conversione del risultato di esercizio ai cambi di fine periodo rispetto al cambio medio. La riserva di conversione è riversata a conto economico al momento della dismissione della società che ha originato la riserva.

I criteri di consolidamento possono essere così sintetizzati:

- le società controllate sono consolidate con il metodo integrale in base al quale:
 - vengono assunte le attività e le passività, i costi e i ricavi dei bilanci delle società controllate nel loro ammontare complessivo, prescindendo dall'entità della partecipazione detenuta;
 - il valore contabile delle partecipazioni è eliminato contro le relative quote di patrimonio netto;
 - i rapporti patrimoniali ed economici intercorsi tra le società consolidate integralmente, ivi compresi i dividendi distribuiti nell'ambito del Gruppo, sono elisi;
 - le interessenze di azionisti terzi sono rappresentate nell'apposita voce del patrimonio netto, e analogamente viene evidenziata separatamente nel conto economico la quota di utile o perdita di competenza di terzi;
- le partecipazioni in società collegate e in *joint-venture* sono valutate con il metodo del patrimonio netto, in base al quale il valore contabile delle partecipazioni viene adeguato per tener conto:
 - della quota di pertinenza della partecipante dei risultati economici della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione;
 - delle modifiche derivanti da variazioni nel patrimonio netto della partecipata che non siano state rilevate a conto economico, in accordo ai principi di riferimento;
 - dei dividendi distribuiti dalla partecipata;
 - qualora l'eventuale quota di pertinenza del Gruppo delle perdite della collegata ecceda il valore contabile della partecipazione in bilancio, si procede ad azzerare il valore della partecipazione e la quota delle ulteriori perdite è rilevata nella voce "Fondi per rischi e oneri", se e nella misura in cui il Gruppo abbia l'obbligo di risponderne;

- gli utili emergenti da vendite effettuate da società controllate a *joint-venture* o società collegate sono eliminati limitatamente alla quota di possesso nella società acquirente;
- gli utili emergenti da operazioni di vendite immobiliari da *joint-venture* ad altre *joint-venture* o società collegate sono riconosciuti limitatamente alla minor quota di possesso nella società acquirente rispetto a quella venditrice ovvero per la sola parte realizzata con terzi;
- gli utili emergenti da operazioni di vendite immobiliari da società collegate ad altre società collegate sono riconosciuti limitatamente alla parte realizzata con terzi;
- al momento dell’acquisizione, sia nel caso di imprese controllate che di imprese collegate e *joint-venture*, si procede ad allocare il prezzo pagato sulla base del c.d. *purchase method*, procedendo a:
 - determinare il costo di acquisto in base a quanto stabilito dall’IFRS 3;
 - determinare il *fair value* delle attività e delle passività acquisite (sia effettive che potenziali);
 - allocare il prezzo pagato al *fair value* delle attività e passività acquisite;
 - rilevare in via residuale l’eventuale avviamento, costituito dall’eccedenza del costo d’acquisto rispetto alla quota d’interessenza nel *fair value* netto delle attività e passività nete identificate/acquisite;
 - nel caso in cui comunque la quota di interessenza acquisita valutata a *fair value* ecceda il costo di acquisto, l’eventuale avviamento negativo viene immediatamente rilevato a conto economico.

3. Principi contabili

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali a durata definita sono valutate al costo al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate.

L’ammortamento inizia quando l’attività è disponibile all’uso, ovvero è in grado di operare in base a quanto inteso dalla direzione aziendale, e cessa alla data in cui l’attività è classificata come detenuta per la vendita o viene eliminata contabilmente. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione di un’attività immateriale sono determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene.

Avviamento

L’avviamento rappresenta, alla data di acquisto, la parte del costo di acquisto che eccede l’interessenza del Gruppo nel *fair value* delle attività e passività acquisite puntualmente identificabili.

L’eventuale differenza negativa (“avviamento negativo”) è invece rilevata a conto economico al momento dell’acquisizione. In assenza di un Principio o di un’interpretazione specifica in materia, nel caso di acquisizione di quote di minoranza di imprese già controllate, viene iscritta nella voce Avviamento la differenza tra il costo di acquisto e i valori di carico delle attività e passività acquisite (cosiddetto “Parent entity extension method”). L’eventuale differenza negativa viene rilevata a conto economico.

L’avviamento è assoggettato a valutazione volta a individuare eventuali perdite di valore annualmente ovvero ogniquale volta si manifestino degli indicatori di perdita di valore; è allocato alle unità generatrici di flussi finanziari ai fini di tale valutazione.

Al momento della cessione di una parte o dell’intera azienda precedentemente acquisita e dalla cui acquisizione era emerso un avviamento, nella determinazione della plusvalenza o della minusvalenza da cessione si tiene conto del corrispondente valore residuo dell’avviamento.